



Documento rappresentativo del

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO**

di

**ATAF GESTION SRL**

ai sensi dell'art. 6, comma 3,  
del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la  
*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,  
a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*

**PARTE GENERALE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2016

## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>GLOSSARIO.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....</b>                          | <b>5</b>  |
| 1.1 AMBITO SOGGETTIVO DEL DECRETO .....                                    | 5         |
| 1.2 AMBITO OGGETTIVO DEL DECRETO (CENNI).....                              | 6         |
| 1.3 SISTEMA SANZIONATORIO .....  | 9         |
| 1.4 CONDIZIONI ESIMENTI.....   | 11        |
| 1.5 CARATTERISTICHE RACCOMANDATE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI.....            | 12        |
| <b>2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ATAF GESTIONI SRL 14</b>            |           |
| 2.1 GENESI DEL DOCUMENTO.....  | 14        |
| 2.2 FINALITÀ DEL DOCUMENTO.....  | 15        |
| 2.3 STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....   | 15        |
| 2.4 DESTINATARI DEL MODELLO .....  | 16        |
| <b>3. LA SOCIETÀ' .....</b>  | <b>17</b> |
| <b>4. LE COMPONENTI DEL MODELLO .....</b>                                  | <b>19</b> |
| 4.1 IL CODICE ETICO.....   | 19        |
| 4.2 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E NORMATIVO .....                             | 20        |
| 4.3 IL SISTEMA AUTORIZZATIVO.....  | 21        |
| 4.4 SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO.....                             | 22        |
| 4.5 IL SISTEMA INFORMATIVO .....   | 23        |
| 4.6 IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....            | 24        |
| 4.7 IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO .....                          | 24        |
| 4.8 ELEMENTI DI CONTROLLO UTILI A PREVENIRE REATI DI ORIGINE COLPOSA ..... | 26        |
| 4.9 ORGANISMO DI VIGILANZA .....   | 26        |
| 4.10 ALTRI ISTITUTI DI VIGILANZA E GARANZIA .....                          | 29        |
| <b>ALLEGATO.....</b>   | <b>32</b> |

## GLOSSARIO

Le definizioni di seguito riportate trovano applicazione nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente documento.

- **Area/processo/attività “a rischio” o “sensibile”**

Area/processo/attività in cui è ipotizzabile la commissione di uno o più reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

- **Apicale (soggetto)**

Attributo usato per qualificare:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente.

- **Gruppo FS Italiane**

Nella stesura del documento sarà usata la dizione **Gruppo FS o Capogruppo** per individuare l'insieme delle società sottoposte al controllo societario (diretto o indiretto) di **Ferrovie dello Stato Italiane SpA**.

- **FS**

Nel testo del documento sarà usata la dizione FS per individuare la società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Capogruppo del Gruppo FS Italiane e controllante di **Busitalia - Sita Nord s.r.l.** che a sua volta esercita attività di direzione e coordinamento su Ataf Gestion srl.

- **Bus Italia Sita Nord srl**

La Società nel 2012 a seguito dell'aggiudicazione del servizio di TPL nel Comune di Firenze (in associazione temporanea con altre società), ha acquisito il 70% del capitale di Ataf Gestioni Srl, a cui la società Ataf SpA ha ceduto il ramo di TPL con tutto il personale dedicato al trasporto pubblico locale della Provincia e della città di Firenze e i relativi autobus. Nel testo spesso sarà usata la dizione **Controllante** quale sinonimo.

- **Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/2001**

Il modello organizzativo e di gestione individua l'insieme delle misure organizzative, quale che sia il fine per il quale siano state concepite, che sono utili a realizzare la prevenzione dei reati di cui al decreto. Nel presente testo, per indicare tale modello organizzativo, si userà anche la più breve dizione “Modello” oppure “MOG”.

- **Modello-documento (o documento rappresentativo del Modello, o Modello)**

Per Modello-documento si intende il presente documento (ivi compresi anche gli allegati) che illustra il modello organizzativo e di gestione vigente in Ataf Gestioni srl e ne prescrive gli opportuni adeguamenti. **Pubblica Amministrazione**

Nell'ordinamento giuridico italiano, il concetto di amministrazione pubblica non è facilmente perimetrabile.

Con qualche semplificazione, si può affermare che la Pubblica Amministrazione (P.A.) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) e, talvolta, privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste) che curano interessi della collettività.

Alle Pubbliche Amministrazioni dell'ordinamento italiano, si considerano equiparate quelle che svolgono analoghe funzioni nell'ambito di organismi di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organizzazioni pubbliche internazionali.

- **Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio**

L'art. 357 del codice penale stabilisce che: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo (formale) ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica.

Tuttavia, la qualifica va riconosciuta anche al privato cittadino che possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, se la sua attività è disciplinata da norme di diritto pubblico.

La figura del pubblico ufficiale si distingue, non senza qualche confusione, da quella di incaricato di pubblico servizio.

L'art. 358 del codice penale stabilisce che: *“Agli effetti di legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Per incaricato di pubblico servizio si intende, quindi colui che, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale, svolga un servizio di pubblica utilità.

- **Rischio di reato**

Nel presente documento la dizione “rischio di reato” è riferita al rischio di commissione di uno dei reati considerati dal decreto.

- **Sottoposto (soggetto)**

Attributo usato per qualificare:

- i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (vedi sopra).

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito anche “Decreto”) è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità penale degli enti (sovente denominata **responsabilità amministrativa societaria**), ancorché privi di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e degli altri enti pubblici non economici.

Oggi, al pari delle persone fisiche, gli enti possono essere oggetto di un procedimento penale e possono essere destinatari di sanzioni pecuniarie e interdittive.

In particolare, si tratta di una responsabilità:

- “**amministrativa**” che si aggiunge - senza sostituirla - a quella penale, propria della persona fisica che commette il reato consentendo - nel contesto di un procedimento che segue le regole processuali di quello penale - di imporre a carico degli enti stessi un ampio ventaglio di sanzioni
- la quale si fonda, sostanzialmente, su una “**colpa di organizzazione**” essendo esclusa - ai sensi dell’art. 6 del suddetto Decreto - nel caso in cui sia stato realizzato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati ivi analiticamente previsti.

### 1.1 Ambito soggettivo del decreto

La responsabilità amministrativa degli enti può essere ravvisata a fronte di alcuni reati commessi (in Italia o all’estero) di alcuni (specifici) reati commessi – **nell’interesse o a vantaggio degli stessi enti** - da alcuni (determinati) soggetti.

In particolare, si tratta di tre categorie di soggetti:

- ✓ persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (cosiddetti “**soggetti apicali**”);
- ✓ persone che ne esercitano - anche di fatto - la gestione o il controllo;
- ✓ persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Alla distinzione tra tali categorie è collegata una diversa graduazione di responsabilità dell’ente e una differente previsione dell’onere della prova.

---

<sup>1</sup> Con la legge 29 settembre 2000, n. 300 sono stati ratificati alcuni atti internazionali, che prevedono forme di responsabilità degli enti collettivi, elaborati in base al Trattato sull’unione Europea: a) la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, conclusa a Bruxelles il 26 luglio 1995; b) la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione, conclusa a Bruxelles il 26 maggio 1997; c) la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997.

**Invero, soltanto la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto da parte di soggetti apicali è suscettibile di fondare una presunzione di responsabilità in capo all'ente (per la comprensibile circostanza che solo tali soggetti ne esprimono e rappresentano all'esterno la politica aziendale).**

Mentre nel caso in cui autore del reato sia un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza altrui, l'ente sarà responsabile soltanto laddove tale commissione sia stata resa possibile dall'**inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza** (gravanti su persona diversa dall'autore del reato stesso) ovvero sia stata **determinata o agevolata da gravi carenze organizzative**.

Va, altresì, sottolineato che - per aversi la responsabilità *ex* D.lgs. 231/2001 - è necessario che il reato sia stato perpetrato, come detto sopra, **nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso**, risultando di conseguenza tale responsabilità esclusa qualora l'autore abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

## 1.2 Ambito oggettivo del decreto (cenni)

Secondo il principio di legalità, la responsabilità amministrativa dell'ente non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, ma soltanto di quelli specificamente richiamati nel **Capo I, Sezione III, artt. 24-25 del D.lgs. 231/2001** e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti "**reati-presupposto**") della responsabilità amministrativa societaria).

Oggi, il novero dei reati presupposto include una lunga serie di ipotesi, gradualmente introdotte dalle successive leggi, di seguito indicate in ordine di entrata in vigore.

I reati di cui sarà fatta sintetica menzione in questa sede sono analiticamente illustrati ed esemplificati nel Capitolo n. 2 della Parte Speciale del documento.

- 1) la Legge 23 novembre 2001, n. 409 che ha introdotto l'art. 25-*bis* del Decreto, che considera i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- 2) il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 che ha introdotto l'art. 25-*ter* del Decreto, riferito ai reati societari, quali le falsità nelle comunicazioni sociali, le illegali ripartizione di utili e di riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, le influenze illecite sull'assemblea dei soci, l'aggotaggio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- 3) la Legge 14 gennaio 2003, n. 7 che ha introdotto l'art. 25-*quater* del Decreto, riferito ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 4) la Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha introdotto l'art. 25-*quinq*ues del Decreto, riferito ai delitti contro gli individui, quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù, l'acquisto e alienazione di schiavi, la prostituzione e la pornografia minorile;
- 5) la Legge 18 aprile 2005, n. 62 (cd "*Legge Comunitaria 2004*") che ha introdotto, da un lato, l'art. 25-*sexies* del Decreto, includendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa societaria quelli consistenti in "*abusi di mercato*": abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e, dall'altro, nel Decreto Legislativo n. 58/1998 (o "*Testo Unico della Finanza*", o

"TUF") l'art. 187-*quinques*, che prevede le sanzioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 nei confronti dell'ente, allorché l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato non assuma rilevanza penale, ma degradi ad illecito amministrativo;

6) la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. *Legge sul Risparmio*) che ha integrato il preesistente art. 25-*ter* del Decreto, includendo nel suo novero l'ipotesi di omessa comunicazione del conflitto di interessi;

7) la Legge 9 gennaio 2006, n. 7 che ha introdotto l'art. 25-*quater* del Decreto (successivo all'art. 25-*quater* e precedente all'art. 25-*quinquies*) riferito alla mutilazione degli organi genitali femminili. (codificata dalla stessa legge del 2006 e introdotta nell'art. 583-*bis* del codice penale);

8) la Legge 16 marzo 2006, n. 146 che - nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale - ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati di criminalità organizzata, qualora assumano (tutti) i connotati della "*transnazionalità*" e cioè:

- pena massima non inferiore a 4 anni;
- coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- internazionalità (intesa come commissione del reato in più di uno Stato, o in un solo Stato, ma con una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro);
- implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

9) la Legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l'art. 25-*septies* del Decreto, così includendo - tra i reati presupposto - anche i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi, commessi in violazione delle norme in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

10) il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ("*Testo Unico Antiriciclaggio*") che ha introdotto l'art. 25-*octies* del Decreto, associando la responsabilità amministrativa societaria anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita;

11) la Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto l'art. 24-*bis* del decreto, che considera i reati di natura informatica (aggressioni alla riservatezza o alla sicurezza di dati e comunicazioni, falsità nei documenti informatici e frode nei servizi di certificazione della firma digitale);

12) la Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24-*ter* del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa societaria per i reati di criminalità organizzata.

Alcuni di questi ultimi (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) erano già stati associati alla responsabilità amministrativa societaria nel 2006 (dalla Legge n. 146/2006) ma questa responsabilità era subordinata ai connotati di transnazionalità dei reati oggi non più necessari.

Le ipotesi che si possono considerare di nuova introduzione sono quelle di scambio elettorale politico mafioso, di sequestro di persona (a scopo di rapina o estorsione) e di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto di armi.

13) la Legge 23 luglio 2009 n. 99 che ha integrato il preesistente art. 25-*bis* del Decreto e ha introdotto articoli nuovi nel decreto tra cui l'art. 25-*bis* emendato comprende ipotesi relative alla

contraffazione di segni distintivi e alla commercializzazione di prodotti con segni falsi; l'art. 25-*bis*, introdotto *ex novo*, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per reati contro l'industria ed il commercio nazionale; l'art. 25-*novies*, anch'esso introdotto *ex novo*, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per taluni comportamenti adottati in violazione dei diritti d'autore;

14) la Legge 3 agosto 2009 n. 116 che ha introdotto l'art. 25-*decies* del Decreto, che annovera — tra reati presupposto — l'induzione a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci, utilizzabili in un procedimento penale; lo stesso reato era già stato individuato come reato presupposto dalla legge n. 146/2006, ma solo nei casi in cui lo stesso reato avesse assunto i connotati di transnazionalità;

15) il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 che ha inserito nel Decreto l'art. 25-*undecies*, con il quale il legislatore ha previsto la punibilità degli enti per alcuni illeciti ambientali; con la medesima norma, inoltre, sono state introdotte nell'ordinamento italiano due nuove figure di reato (art. 727-*bis* e art. 733-*bis* c.p.), alle quali è stata associata la responsabilità amministrativa degli enti;

16) il Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto l'art. 25-*duodecies* del Decreto, che sanziona gli enti per il reato di “*impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, previsto dall'articolo 22, comma 12-*bis* D.Lgs. n. 286/1998 (*Testo Unico sull'immigrazione*);

17) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” (c.d. “*legge anti-corruzione*”) che, oltre ad aver modificato alcuni reati previsti dall'art. 25 del Decreto, ha integrato la stessa norma con il nuovo reato di “*Induzione indebita a dare o promettere utilità*” e ha introdotto nell'art. 25-*ter* del Decreto il reato di “*corruzione tra privati*”;

18) i due decreti attuativi della Legge di cui al precedente punto 17) ovvero il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” ed il Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 recante le “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” con il quale è stata introdotta una specifica disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse;

19) la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha introdotto nel codice penale l'art. 648 ter.1 che, tra le altre cose, istituisce il reato di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), inserendolo nell'elenco delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-*octies*.

Il nuovo reato punisce ***chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*** In sede di giudizio potranno essere applicate circostanze attenuanti, aggravanti o esimenti tenuto conto degli elementi oggettivi e soggettivi del fatto.

Il reato in esame si differenzia dalle fattispecie di **riciclaggio** e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, che non sanzionano chi ha commesso il delitto da cui provengono i proventi illeciti (c.d. delitto fonte), ma un estraneo a tale illecito, il quale, consapevole della provenienza delittuosa delle somme o delle altre utilità le reimpiega, occulta ecc.

Il reato di **autoriciclaggio** invece può essere commesso anche da chi ha compiuto il reato fonte, comportando il rischio di attrarre nella fattispecie reati di per sé non inclusi nell'ambito del D.Lgs. 231/2001.

20) la Legge 22.5.2015 n. 68 che - al fine di assicurare adeguata tutela penale in relazione a condotte particolarmente gravi concretamente lesive del bene “ambiente” - ha introdotto nel Libro II del codice penale (a decorrere dal 29/05/2015) il nuovo titolo VI *bis* relativo ai “Delitti contro l'ambiente” e comprendente gli artt. da 452 *bis* a 452 *terdecies* (ove sono previste le seguenti cinque, nuove, fattispecie delittuose: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica). La L. n. 68/2015 ha altresì modificato l'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001, estendendo il catalogo dei “reati presupposto” della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai suddetti delitti contro l'ambiente, nonché ai delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 *octies*;

21) la Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” che ha: da un lato, riformato tutta la disciplina dei reati in materia societaria previsti dal codice civile (cd. “reati societari” o “falso in bilancio” per i quali: è stato previsto un inasprimento delle previgenti sanzioni pecuniarie; sono stati sostituiti gli artt. 2621 e 2622 c.c. e sono stati introdotti *ex novo* gli artt. 2621 *bis* e 2621 *ter* c.c.) (cfr. rispettivamente gli artt. 12, 9, 11 e 10 legge cit.), nonché la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione dettata dal codice penale (per i quali sono state aumentate le relative pene detentive) (cfr. rispettivamente gli artt. da 1 a 6 legge cit.); dall'altro, modificato l'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001 oltre che attribuito all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) poteri di vigilanza e di controllo anche sui contratti pubblici di cui agli artt. 17 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 (ovvero quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice stesso) (cfr. art. 8, comma 1, legge cit.); ed, infine, posto nuovi obblighi informativi nei confronti della stessa Autorità sia in capo al P.M., allorché esercita l'azione penale per i delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353 e 353 *bis* c.p., sia in capo al giudice amministrativo, qualora nel corso di controversie concernenti le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, abbia notizia di condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza (cfr. gli artt. 7 e 8, comma 3, legge cit.); sia infine in capo alle S.A., che sono tenute a trasmettere, con cadenza semestrale, alcune informazioni relative alle procedure di scelta del contraente (cfr. art. 8, comma 2, legge cit.).

### 1.3 Sistema sanzionatorio

Nell'ambito della suddetta responsabilità amministrativa (che si aggiunge, senza sostituirla, a quella penale della persona fisica che commette il reato) il Decreto ha previsto un ampio ventaglio

di sanzioni a carico degli enti nel cui interesse sono commessi i reati presupposto specificamente indicati.

Il relativo procedimento segue le regole processuali di quello penale.

Le sanzioni previste dalla legge a carico dell'ente responsabile sono:

- **le sanzioni pecuniarie;**
- **le sanzioni interdittive;**
- **la confisca;**
- **la pubblicazione della sentenza.**

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, le **sanzioni pecuniarie** variano da un minimo di 25.822 euro a un massimo di 1.549.370 euro e vengono fissate dal giudice tenendo conto di vari fattori tra i quali la gravità del fatto; il grado di responsabilità dell'ente; l'attività svolta dallo stesso ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** sono applicate in ipotesi tassativamente indicate, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato (che sia ovviamente stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza o la cui commissione del reato sia stata determinata/agevolata da gravi carenze organizzative) un profitto di rilevante entità;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nella revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, anche il tipo e la durata delle sanzioni interdittive – ai sensi dell'art. 13 del Decreto, da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni - sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Va altresì sottolineato che il Decreto prevede la pena specifica della reclusione da sei mesi a tre anni per il caso di inosservanza delle sanzioni interdittive disposte nei confronti dell'ente ovvero di trasgressione agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o altra misura cautelare interdittiva (art. 23 comma 1).

Qualora, poi, tale inosservanza/trasgressione sia perpetrata da un esponente aziendale (sempre nell'interesse o a vantaggio dell'ente) è prevista la concorrente responsabilità amministrativa dell'ente medesimo (art. 23 comma 2).

Le summenzionate sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare nell'ipotesi in cui sussistano gravi indizi atti a ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione degli illeciti.

Il giudice può altresì disporre, in luogo dell'applicazione di sanzioni interdittive, la nomina di un commissario incaricato di far proseguire l'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avvenire anche per equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva

## 1.4 Condizioni esimenti

La responsabilità amministrativa dell'ente si fonda, sostanzialmente, su una "colpa di organizzazione".

Il decreto prevede un'esimente per gli enti (nel cui interesse siano stati commessi i reati considerati) la quale è diversa a seconda che l'autore della condotta sia un soggetto in posizione apicale (con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, o che esercitino - anche solo di fatto - la gestione ed il controllo dell'ente) o uno dei soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza.

Invero, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'ente è esclusa se la società è in grado di dimostrare quanto segue:

- a) di avere preventivamente (cioè prima della commissione del fatto) adottato ed efficacemente attuato - ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 - un sistema organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello (previsto dal Decreto e) verificatosi, mediante la predisposizione di un apposito "Modello di organizzazione, gestione e controllo";
- b) di avere affidato ad "un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del suddetto modello e di curarne l'aggiornamento;
- c) che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il suddetto modello;
- d) che non vi è stata omessa e/o insufficiente vigilanza da parte del suindicato organismo.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza, l'esimente si perfeziona in modo più semplice. L'ente, infatti, deve dimostrare unicamente che il reato non sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

## 1.5 Caratteristiche raccomandate dei modelli organizzativi

Il decreto legislativo prevede che gli enti, per costruire modelli organizzativi idonei a produrre gli effetti esimenti descritti, possano conformarsi a codici di comportamento “*redatti dalle associazioni rappresentative degli enti*” e “*comunicati al Ministero della Giustizia*”, senza osservazioni da parte di quest'ultimo.

Nel caso di Ataf Gestioni Srl, l'associazione rappresentativa è Confindustria, che ha emanato linee guida per la costruzione dei modelli, comunicate al competente Ministero.

Per la costruzione dei modelli, le linee guida segnano un percorso che può essere riassunto nelle fasi di seguito descritte:

### 1. **Mappatura delle aree aziendali a rischio.**

Si tratta del censimento delle attività svolte e dell'individuazione di quelle nel cui ambito è ritenuta verosimile la commissione dei reati.

### 2. **Valutazione dei controlli esistenti, sotto il profilo dell'attitudine a prevenire i reati indicati dal decreto, e loro eventuale adeguamento.**

In merito, Confindustria indica gli elementi essenziali affinché i controlli interni possano essere considerati adeguati a prevenire i reati.

Si tratta di:

- a. un *codice etico*, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società;
- b. un *sistema organizzativo*, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- c. un *sistema autorizzativo*, che attribuisca poteri autorizzativi interni e poteri di firma verso l'esterno, in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- d. un sistema di norme (*procedure operative*) ad orientamento delle principali attività aziendali e, in particolare, di quelle a rischio di reato;
- e. un sistema di *controllo di gestione*, che assicuri la verifica dell'impiego efficace ed efficiente delle risorse impiegate;
- f. un *sistema di comunicazione e formazione del personale*, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni societarie e del loro funzionamento.

Con particolare riferimento ai reati colposi considerati dal decreto, circoscritti alla materia della sicurezza sul lavoro, le linee guida prescrivono degli elementi ulteriori, quali:

- g. il *coinvolgimento*, inteso come consultazione preventiva del personale per l'individuazione dei rischi specifici e delle misure idonee a contenerli;
- h. la *gestione operativa*, dei rischi per la salute e la sicurezza, che sia integrato e congruente rispetto alla gestione complessiva dei processi aziendali (ad esempio,

la gestione dei rischi per la salute dei lavoratori deve integrarsi con l'organizzazione delle postazioni di lavoro);

- i. il *monitoraggio della sicurezza*, teso ad assicurare il mantenimento dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

**3. L'istituzione di un *Organismo di Vigilanza* (di seguito anche "OdV")**

L'OdV è un organismo, la cui composizione auspicabile varia in base all'organizzazione di riferimento, cui sia affidato il compito di vigilare sull'adeguatezza (efficacia e aggiornamento) e sull'osservanza del modello adottato.

**4. La previsione di obblighi informativi verso l'OdV.**

Il sistema dei controlli interni deve definire specifici obblighi informativi verso l'OdV, i quali (obblighi) sono posti in capo ai titolari dei processi e, per taluni aspetti, in capo a tutto il personale.

**5. L'adozione di un Codice Etico, dotato di contenuti minimi, i cui precetti siano assistiti da un adeguato sistema sanzionatorio (per il caso della loro violazione).**

## 2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ATAF GESTIONI SRL

Sensibile alle moderne esigenze di *compliance* aziendale e conformemente ai consolidati orientamenti della Capogruppo e della Controllante (Busitalia Sita Nord srl), Ataf Gestioni Srl ha deciso di adeguare la sua organizzazione alle sopraggiunte esigenze di prevenzione dei reati.

Su questa linea di condotta, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato un Organismo (“Organismo di Vigilanza”, o, anche, “OdV”) cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e curarne l’aggiornamento.

### 2.1 Genesi del documento

Nella predisposizione del presente Modello (per la Società Ataf Gestioni srl) sono state osservate le fasi di:

- mappatura delle aree aziendali;
- individuazione delle aree a rischio;
- valutazione di adeguatezza dei controlli esistenti;
- individuazione degli adeguamenti da apportare al modello esistente.

Il progetto si è avvalso della collaborazione della funzione Internal Audit di Busitalia Sita Nord srl, che svolge attività di audit per tutte le società controllate del Gruppo.

#### 2.1.1 Mappatura delle aree aziendali

La prima fase è consistita nel censimento delle aree aziendali, descritte attraverso il dettaglio dei processi ad esse riconducibili e, per ciascun processo, delle principali attività che lo costituiscono.

#### 2.1.2 Individuazione delle aree a rischio

L’individuazione si è articolata come segue:

- i) ricognizione preliminare delle aree potenzialmente a rischio;
- ii) analisi ed individuazione definitiva delle aree potenzialmente a rischio.

##### *i) Ricognizione preliminare delle aree potenzialmente a rischio*

Le aree aziendali, *output* della prima fase del progetto, sono state riportate in un documento che vede descritti tutti gli illeciti previsti dal Decreto.

Tale documento è stato quindi inviato ai responsabili delle strutture aziendali i quali, per i processi dei quali sono responsabili o nei quali risultano comunque coinvolti, hanno identificato preliminarmente i rischi di reato potenzialmente realizzabili.

##### *ii) Analisi ed individuazione definitiva delle aree a rischio*

Presso tutti i responsabili di area sono stati organizzati *interviste*, sotto il coordinamento della funzione Internal Audit di Busitalia Sita Nord srl, nell’ambito delle quali sono state definitivamente condivise le aree a rischio di reato, attraverso l’individuazione dei processi nei quali si potrebbero verificare i presupposti delle condotte illecite considerate dal Decreto.

L'analisi è stata condotta su ciascuna attività aziendale che compone i processi mappati, con l'assunto che si considera a rischio ogni processo che contenga almeno una attività individuata a rischio delle condotte illecite di cui al Decreto.

A titolo esemplificativo, i processi all'interno dei quali una o più attività necessitano di rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione sono stati considerati a rischio di corruzione.

### **2.1.3 Valutazione di adeguatezza dei controlli esistenti**

Nel corso delle *interviste*, successivamente alla individuazione delle aree a rischio di reato, è stato richiesto ai titolari di processo di identificare i controlli esistenti e di valutarne l'adeguatezza a prevenire i reati di cui al Decreto.

Nella valutazione, è stato considerato che Ataf Gestioni srl gode dei fondamenti del sistema di controllo interno della Controllante e della Capogruppo FS Italiane.

Tali componenti, nel presente documento, saranno richiamate sia nella parte generale sia nella successiva parte speciale, in funzione del livello di prevenzione (generale o specifico) che contribuiscono a creare.

### **2.1.4 Individuazione degli adeguamenti da apportare al Modello esistente**

Le valutazioni di cui al precedente 2.1.3, pur avendo considerato adeguata la prevenzione di molti reati, hanno individuato l'opportunità di adeguamenti, che il competente *management* sarà chiamato ad attuare.

Gli adeguamenti richiesti assumono connotati imperativi, in quanto indicati nel presente documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

## **2.2 Finalità del documento**

Le finalità del documento rappresentativo del Modello di Ataf Gestioni srl sono:

- a) descrivere le misure di prevenzione dei reati adottate per prevenire la commissione dei reati;
- b) ribadire che Ataf Gestioni srl rifiuta il perseguimento degli interessi aziendali con modalità illecite e sanziona chi agisce in tal senso;
- c) sensibilizzare il personale (soprattutto quello operante nelle attività a rischio di reato) e diffondere principi comportamentali idonei a scongiurare la commissione dei reati presupposto;
- d) definire flussi informativi verso l'OdV, in grado di realizzare il monitoraggio delle attività a rischio di reato;
- e) prescrivere - con il livello di cogenza proprio di una delibera del Consiglio di Amministrazione - gli adeguamenti da apportare al Modello esistente.

## **2.3 Struttura del documento**

Il Modello è composto da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La parte generale descrive i controlli generali cioè quelli che, se pur in misura diversa, spiegano effetti preventivi rispetto a tutti i reati elencati dal Decreto (indipendentemente dal processo nel

quale potrebbero essere commessi), inducendo “in via generica” a comportamenti etici e trasparenti.

La parte speciale del documento, invece, descrive analiticamente, da un lato, i rischi di reato che insidiano i diversi processi e, dall’altro, le specifiche modalità con cui vengono attuati i suddetti controlli generali.

## **2.4 Destinatari del Modello**

Le disposizioni richiamate dal Modello sono destinate ai componenti degli organi societari, a tutti i dipendenti di Ataf Gestioni srl e a tutti i collaboratori, partner e fornitori della Società.

### 3. LA SOCIETA'

Ataf Gestioni srl ha sede nel Comune di Firenze ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Busitalia Sita Nord s.r.l. (facente parte del Gruppo "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.") cui appartiene per il 70%, mentre il restante 25% delle partecipazioni azionarie è detenuto da Cap Società Cooperativa - Prato e il 5% da Autoguidovie S.p.A. - Milano).


La Società opera nel settore del trasporto pubblico locale ("TPL") urbano dell'Area Città metropolitana di Firenze. Nello specifico, la società ha per oggetto l'impianto e/o l'esercizio, nel suddetto ambito territoriale, di attività di trasporto - di qualunque genere e con qualsiasi mezzo - con rimesse ed officine meccaniche e/o di carrozzeria, per l'assistenza tecnica e la riparazione di mezzi di trasporto in genere.

Il trasporto pubblico su gomma costituisce un mercato regolamentato, nel cui ambito il servizio viene esercitato in base ad accordi stipulati tra imprese di trasporto ed enti locali.

L'articolazione organizzativa di Ataf Gestioni srl, schematicamente riportata nell'organigramma che segue, è stata strutturata per rispondere in maniera efficiente ed efficace alle peculiarità del *business* e del contesto nel quale la società opera.

A riporto dell'Amministratore Delegato operano le strutture organizzative che curano il *business* della Società e quelle che gestiscono i processi trasversali o di *staff* (risorse umane, amministrazione, controllo di gestione, information technology, ecc.).

## Articolazione organizzativa Ataf Gestioni srl



Organigramma aggiornato al 26 febbraio 2016

## 4. LE COMPONENTI DEL MODELLO

In questa parte del documento sono illustrate le componenti generali del modello organizzativo adottato da Ataf Gestioni srl, che rispondono alle indicazioni di Confindustria contenute nelle “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001*”.

Si tratta di:

1. Codice Etico;
2. sistema organizzativo e normativo;
3. sistema autorizzativo;
4. sistema di pianificazione e controllo;
5. sistema informativo;
6. sistema di comunicazione e formazione del personale;
7. sistema disciplinare;
8. elementi di controllo utili a prevenire reati colposi;
9. Organismo di Vigilanza;
10. altri istituti di vigilanza e garanzia.

Alcune di queste componenti generali del modello sono richiamate nella parte speciale del documento per quelle espressioni particolari che realizzano una prevenzione specifica, cioè in corrispondenza di un rischio di reato in un determinato processo.

Le altre componenti generali annoverate, pur in assenza di analitici richiami nella parte speciale, spiegano effetti virtuosi per la *compliance* aziendale, concorrendo a definire uno scenario complessivo di organizzazione e controllo.

Ad esempio, tra gli istituti di vigilanza e garanzia, di cui al paragrafo 10, figura l'*Internal Auditing* della controllante Busitalia Sita Nord srl, che persegue l'obiettivo di procurare assurance generale sul sistema di controllo interno.

### 4.1 Il Codice Etico

Il componente più generale del sistema di controllo di Ataf Gestioni srl va individuato nei principi etici di Gruppo, organicamente raccolti nel **Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Codice è dotato dei contenuti indicati da Confindustria e vi rientrano sia principi dall'elevato livello di astrazione (come l'integrità e la responsabilità negli affari) sia precetti comportamentali che evocano situazioni più concrete.

In entrambi i casi, il Codice segna la chiara posizione di intolleranza aziendale verso comportamenti illeciti, ancorché vantaggiosi, e assiste la scelta (del dipendente e dello *stakeholder*) di non eseguire eventuali ordini in tal senso.

Al Codice è stata data ampia diffusione informatica (sul sito *intranet* del Gruppo FS Italiane e sul sito *internet* della Società) e lo stesso è richiamato in tutti i contratti stipulati dalle società del Gruppo.

## 4.2 Il sistema organizzativo e normativo

### 4.2.1 Elementi del sistema organizzativo e normativo

Ataf Gestioni srl è dotato di un sistema organizzativo e normativo articolato sui seguenti elementi:

- architettura organizzativa (organigramma);
- missioni e aree di responsabilità;
- titolarità delle strutture aziendali;
- disciplina delle attività.

Coerentemente con le linee guida in tema di comunicazione organizzativa adottate dal Gruppo FS Italiane e dalla Controllante Busitalia Sita Nord srl, il sistema sopra esposto viene definito attraverso le seguenti categorie di disposizioni:

- disposizioni di struttura;
- disposizioni di titolarità;
- norme comportamentali;
- procedure amministrativo-contabili (di seguito PAC).

Le disposizioni di struttura (che formalizzano l'organigramma, le missioni, le aree di responsabilità e le sedi di lavoro) si declinano come "Disposizioni Organizzative" (DO) e sono emesse dall'Amministratore Delegato.

Le disposizioni di titolarità, che formalizzano la responsabilità di strutture e posizioni, quando riguardano personale dirigente si presentano come Ordini di Servizio sottoscritti dall'Amministratore Delegato (OdS), quando riguardano personale non dirigente si presentano come Comunicazioni Gestionali sottoscritte dal responsabile della struttura del personale della Società (CoG).

Le norme comportamentali sono formalizzate da Disposizioni di Gruppo (DdG), emesse dalla capogruppo FS), Comunicazioni Organizzative (CO) e Comunicazioni Operative (COp) (emesse dalla Società) ed hanno ad oggetto linee guida, indirizzi, politiche, regole di *corporate governance* e procedure operative.

Nelle norme comportamentali rientrano anche le procedure amministrativo contabili di Gruppo, emesse dal Dirigente Preposto di Busitalia Sita Nord srl e di FS (ai sensi della L. 262/05), cui si aggiungono le procedure amministrativo contabili aziendali, emesse dal Dirigente Preposto della Società.

La conoscibilità di tutti i documenti sopra individuati è assicurata dalla loro pubblicazione sul sito *intranet* del Gruppo FS, cui dovrà poter accedere tutto il personale di Ataf Gestioni srl, e dal loro inoltro (via *e-mail*) a liste di destinatari interessati.

Tutte le disposizioni della Capogruppo e della Controllante sono recepite da Ataf Gestioni srl attraverso comunicazioni organizzative.

Ataf Gestioni srl, inoltre, ha adottato un Sistema di Gestione Integrato: Qualità – Ambiente – Responsabilità Sociale (conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2015; UNI EN ISO 14001: 2015 e SA8000:2014), formalizzato attraverso l'emissione di un manuale che definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione dei principali processi aziendali.

Il sistema di gestione è articolato su vari livelli, dal Manuale Ambiente, Qualità e Responsabilità Sociale fino alle procedure operative di dettaglio.

#### **4.2.2 Direzione e coordinamento di Busitalia Sita Nord srl e della Capogruppo FS**

Attraverso molteplici disposizioni organizzative (D.d.G. n. 203/A.D. del 9 marzo 2016, C.O. n. 219/A.D. del 5/02/2001, C.O. n. 226/AD del 30 marzo 2001, C.O. n. 235/A.D. del 23 maggio 2001, C.O. n. 236/A.D. del 23 maggio 2001, s.m.i, C.O. n. 251/A.D. del 2 gennaio 2002)) la Capogruppo FS, quale interlocutore esclusivo dell'azionista di riferimento (M.E.F.), ha definito le sue responsabilità nel governo del Gruppo FS Italiane.

Queste, tese a garantire il rispetto del quadro normativo vigente, il perseguimento della missione di pubblico servizio e la conformità alle generali regole di legalità e correttezza verso l'azionista e il mercato, si esprimono come:

- valutazione delle iniziative per la generazione, il mantenimento e lo sviluppo del valore del Gruppo;
- promozione di progetti innovativi;
- attività di regolazione e indirizzo;
- definizione di controlli formali (salvaguardia della legalità/correttezza della gestione), politici (applicazione di indirizzi e politiche definite) e strategici (monitoraggio dei risultati);
- gestione accentrata di alcune risorse strategiche (finanza, relazioni istituzionali, management).

In particolare, come chiarito dalla D.d.G. n. 203/A.D. del 9 marzo 2016 "Aggiornamento del Modello Organizzativo di Gruppo per il governo dei processi trasversali", i rapporti tra le strutture di Capogruppo e le corrispondenti funzioni di Staff delle Società controllate sono regolati attraverso una relazione di natura funzionale al fine di favorire l'ottenimento di sinergie e di promuovere la massima integrazione professionale, anche in una logica di ottimizzazione ed efficientamento dei processi.

Essendo l'organizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane caratterizzata da una notevole diversificazione di attività e processi, le Società controllate sono tenute a recepire nel proprio sistema normativo interno le regole di Governance, le politiche, le linee guida nonché le procedure operative e le metodologie comuni di Gruppo definite, provvedendo a declinarle nella rispettiva realtà aziendale, e sviluppando, ove necessario, i principi generali stabiliti e regolamentando eventuali peculiarità.

Quanto precisato relativamente alla necessità di recepimento delle regole di Gruppo da parte delle Società nel rispettivo sistema normativo interno deve trovare applicazione anche con riguardo alle regole di Governance, politiche, linee guida, procedure operative e metodologie comuni di Gruppo emanate nel tempo da FS SpA e attualmente vigenti.

### **4.3 Il sistema autorizzativo**

La Società, in linea con le *policy* di Busitalia Sita Nord srl e del Gruppo FS Italiane, ha definito un sistema autorizzativo improntato al principio per cui possono assumere impegni verso terzi, in nome o per conto della Società, solo i soggetti muniti di poteri di rappresentanza adeguatamente formalizzati.

Secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto Sociale di Ataf Gestioni srl il potere generale di rappresentare la Società, nei confronti dei terzi ed in giudizio, spetta - disgiuntamente - al Presidente o all'Amministratore Delegato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri conferiti, possono nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. Spetta al Consiglio di Amministrazione, ove ritenuto opportuno, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea dei Soci, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 12 della legge 244/07, può delegare proprie competenze solamente all'Amministratore Delegato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2475 codice civile nonché di quelli desumibili dall'art. 2381 del codice civile, in tema di società per azioni.

La **rappresentanza esterna** della Società, coerentemente con le *policy* di Busitalia Sita Nord srl e del Gruppo FS Italiane, è delegata attraverso l'attribuzione di:

- poteri di rappresentanza relativi a singoli affari;
- poteri di rappresentanza permanente ad assumere impegni con terzi, attribuibili in relazione all'esercizio di responsabilità durature nell'organizzazione aziendale.

Per quanto riguarda i poteri di rappresentanza permanente, il **conferimento delle procure** percorre le seguenti fasi:

- definizione di una proposta di conferimento delle procure e di una lettera di comunicazione dei poteri (contenente raccomandazioni per il loro esercizio);
- riscontro degli aspetti legali dei poteri di rappresentanza proposti;
- gestione degli aspetti attuativi del conferimento;
- trasmissione all'interessato della lettera di comunicazione dei poteri;
- accettazione dei poteri conferiti da parte del nuovo procuratore;
- trasmissione della procura alla struttura amministrativa competente, per consentire il controllo di coerenza tra gli impegni assunti dai procuratori ed i poteri loro conferiti.

#### 4.4 Sistema di pianificazione e controllo

La pianificazione ed il controllo della gestione aziendale sono realizzati attraverso due strumenti principali, riferiti a diversi orizzonti temporali:

- la pianificazione ed il monitoraggio (di medio-lungo termine);
- la programmazione e il controllo (di breve termine).

La pianificazione esprime le strategie aziendali, in coerenza con i piani strategici di Busitalia Sita Nord srl e del Gruppo FS Italiane, attraverso la definizione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di medio lungo termine.

Il successivo monitoraggio dei risultati raggiunti si conclude con la loro presentazione al vertice aziendale.

Nella programmazione, coerentemente con gli obiettivi di medio e lungo periodo, viene definito l'impiego delle risorse a breve termine. Il successivo controllo di gestione serve a valutare gli scostamenti dei risultati dalle previsioni e quindi fornire *feedback* al vertice aziendale.

Alla programmazione ed al controllo, nel presente documento, è stato riconosciuto un ruolo particolarmente significativo nella prevenzione dei reati. Pertanto, di seguito, si riporta una breve descrizione della loro articolazione.

#### a) **La programmazione**

La programmazione trova espressione nella definizione del *budget* della Società e nel suo aggiornamento attraverso previsioni effettuate con cadenza trimestrale.

La definizione del *budget* (e delle successive previsioni) è strutturata attraverso l'attribuzione di costi e ricavi (per natura) alle diverse linee di business, aggregando quindi gli stessi dati per unità elementari di controllo, coincidenti con le direzioni/strutture organizzative.

Ciascuna direzione/struttura organizzativa al suo interno definisce il proprio budget con il livello di dettaglio necessario alla programmazione delle attività gestite.

#### b) **Il controllo**

L'attività di controllo avviene sia mensilmente, per la verifica degli scostamenti tra consuntivo e budget, sia trimestralmente, per l'elaborazione delle previsioni a finire. Tale processo è finalizzato a fornire informazioni al vertice sugli scostamenti tra gli obiettivi pianificati ed i risultati conseguiti.

L'*output* del controllo è costituito da documenti di sintesi (basati su indici e diagrammi), che rappresentano l'andamento dei principali fenomeni gestionali e contengono eventuali proposte di azioni correttive utili ad avvicinare i risultati agli obiettivi.

### 4.5 **Il sistema informativo**

La Società è dotata di un sistema informativo che concorre al tracciamento delle operazioni compiute, all'integrità dell'informazione, all'osservanza delle disposizioni vigenti, al rispetto dei livelli autorizzativi e decisionali.

Si tratta di risultati associabili a molteplicità di accorgimenti adottati sul principale strumento del sistema informativo: il circuito informatico.

Tra questi:

- la tutela dalle intrusioni;
- la profilazione degli accessi;
- la tracciabilità degli accessi e delle modifiche;
- l'immodificabilità dei "dati di base";
- la conservazione dei dati;
- le garanzie sulle interfacce che veicolano informazioni da un sistema all'altro;
- i percorsi approvativi disegnati in base ai livelli decisionali individuati e alle deleghe;
- la modulabilità, in base alle esigenze, dei livelli aggregativi delle informazioni.

## 4.6 Il sistema di comunicazione e formazione del personale

La Società gode di un sistema di comunicazione interna al Gruppo FS Italiane, veicolata dai sistemi informatici, che assicura la diffusione capillare di molteplici messaggi.

Infatti, il sito *intranet* del Gruppo FS Italiane assicura la diffusione di principi e valori, delle più importanti evoluzioni di legge, della normativa e dell'organizzazione interna, dei principali traguardi raggiunti dalle società del Gruppo.

Ataf Gestioni srl ha un proprio sistema informatico che - a prescindere dalle esigenze per cui è stato implementato - realizza la diffusione di informazioni e contribuisce ad un generale clima di controllo e trasparenza.

La politica comunicativa adottata da Ataf Gestioni srl, coerentemente con la politica della Controllante e Gruppo FS Italiane, vede come cruciale l'esigenza di diffondere la cultura del controllo.

Ciò avviene – nell'ambito della comunicazione istituzionale ai dipendenti – mediante la pubblicazione sul sito internet della Società del Codice Etico (FS).

Allo stesso modo, il presente documento rappresentativo del modello organizzativo sarà oggetto di comunicazione a tutti i soggetti destinatari.

Una forte valenza – per la prevenzione dei reati presupposto – è poi riconosciuta all'attività di formazione del personale (in particolare di quello operante nelle aree ritenute a rischio), non solo per quanto attiene gli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, ma anche in tema di sensibilizzazione sulle tematiche del Decreto.

## 4.7 Il sistema disciplinare e sanzionatorio

Ai dipendenti sono comminabili le sanzioni previste dai CCNL degli Autoferrotranvieri - Internavigatori, applicabile al personale di Ataf Gestioni srl, nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

Le violazioni delle norme (Codice Etico, protocolli e procedure) - che sono richiamate dal presente documento ovvero che sono emanate in attuazione dello stesso - sono ritenute gravi e possono essere lesive del rapporto di fiducia instaurato dalla Società con il dipendente.

Si propone di seguito un elenco delle possibili violazioni del Modello, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. la “semplice” violazione di norme richiamate dal Modello o attuative dello stesso (sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 2 e 3);
2. la violazione delle suddette norme al punto tale da integrare il fatto (ovvero l'elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal Decreto;
3. la (piena) commissione di uno dei reati (elemento soggettivo ed elemento oggettivo) previsti dal Decreto.

In particolare, il tipo e l'entità delle sanzioni dipenderanno da vari fattori quali:

- l'intenzionalità del comportamento o dal grado di negligenza, imprudenza o imperizia (con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento);

- il comportamento complessivo della persona coinvolta, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- le mansioni della persona coinvolta;
- altre particolari circostanze che possono accompagnare l'infrazione.

Ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, dovrà essere immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza (cfr. paragrafo s4.9).

**Ai dipendenti** di Ataf Gestioni srl sono, inoltre, comminabili le sanzioni previste dall'allegato A al R.D. 08/01/1931 n. 148, sempre nel rispetto dei principi della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione commessa.

Si tratta delle seguenti sanzioni:

- a) rimprovero verbale o scritto (censura);
- b) multa;
- c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- d) proroga del termine normale per l'aumento della retribuzione;
- e) retrocessione;
- f) destituzione dal servizio.

In particolare, tali sanzioni sono comminabili:

- quelle di cui alle lettere a) e b) per le violazioni indicate al precedente punto 1.;
- quella di cui alla lettera c) per le violazioni indicate al precedente punto 2.;
- quelle di cui alle lettere d), e), f) per le violazioni indicate al precedente punto 3..

**Ai dirigenti** sono, invece, applicabili le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- licenziamento con preavviso o senza preavviso.

Nel caso di accertata violazione del modello da parte di un amministratore, il Consiglio nel suo *plenum* deciderà se segnalare tale comportamento al Collegio Sindacale ed all'Assemblea dei soci.

**Per gli amministratori e sindaci**, Ataf Gestioni srl potrà prevedere - fin dall'atto di nomina od anche con atto emesso in corso di mandato - l'accettazione espressa del modello organizzativo e gestionale *ex* D.Lgs. n. 231/2001 e le relative sanzioni (in caso di mancato rispetto), fino alla revoca dell'incarico nei casi più gravi.

**Per i collaboratori esterni** (a qualunque titolo operanti) e **i partner della Società** (in generale, imprese appaltatrici di gare, servizi, forniture e prestazioni/attività nei confronti della Società) sono applicabili le seguenti tipologie di sanzioni:

- quelle previste contrattualmente e secondo il codice civile, fino alla revoca dell'incarico;
- la risoluzione del contratto e l'esclusione dalle gare nei casi più gravi o nel caso di comportamenti reiterati, salvo comunque il diritto di Ataf Gestioni srl di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta sia tale da determinare un danno a carico dell'azienda.

La Società provvederà:

- ad informare tutto il personale e gli Organi societari circa la sanzionabilità dei comportamenti trasgressivi del modello organizzativo e gestionale adottato in esecuzione del D.Lgs. 231/2001;
- ad inserire nei contratti con i collaboratori esterni ed i fornitori apposita clausola che preveda la risoluzione del contratto;
- a prevedere nei capitolato e, in generale, nei contratti con le imprese appaltatrici di gare, servizi, forniture e prestazioni/attività varie, le relative clausole sanzionatorie, fino alla previsione di esplicita clausola risolutiva nei casi più gravi.

#### 4.8 Elementi di controllo utili a prevenire reati di origine colposa

Si tratta di elementi riferiti specificatamente all'esigenza fondamentale del mantenimento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, che possono essere così sintetizzati:

- coinvolgimento del personale nell'individuazione di rischi legati alla sicurezza e alla tutela ambientale e delle idonee misure di prevenzione;
- gestione operativa finalizzata ad integrare la gestione dei processi aziendali con la gestione della sicurezza e della tutela ambientale;
- monitoraggio, inteso come osservazione costante per appurare l'efficacia delle misure di prevenzione in essere rispetto ai rischi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela ambientale.

#### 4.9 Organismo di Vigilanza

Come sopra precisato, l'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 esclude la responsabilità dell'Ente (cd. "effetti esimenti") a condizione che sia stato adottato un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e che l'Ente provi che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un **Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Ataf Gestioni srl ha nominato un Organismo di Vigilanza per gli effetti esimenti di cui al Decreto (di seguito "OdV" o "Organismo").

Le caratteristiche organizzative e funzionali dell'OdV, per quanto non già disciplinato nello Statuto dello stesso, sono precisate in un apposito "**Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**".

All'OdV sono attribuiti i poteri e le responsabilità necessari a svolgere **le funzioni di vigilanza** previste dal suddetto Decreto al fine di realizzare gli effetti esimenti di cui del Decreto stesso.

L'Organismo, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che gli sono attribuiti, si avvale del supporto operativo della funzione **Internal Audit di Busitalia Sita Nord s.r.l.**

Di seguito, sono descritti i principali aspetti relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'organismo.

##### **a. Nomina**

Lo statuto dell'OdV prevede la nomina dei suoi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione della Società che ne indica anche il Presidente.

L'Organismo è costituito da tre membri:

- a) un soggetto esterno al Gruppo, dotato di alte e specifiche competenze nella materia, con funzioni di presidente;
- b) il responsabile della funzione *internal auditing* in carica;
- c) un componente esterno al Gruppo (o, in alternativa, un membro del Collegio Sindacale) dotato delle necessarie competenze giuridiche.

I membri sono dotati di adeguata professionalità, essendo scelti tra soggetti particolarmente qualificati e con esperienza in materie giuridiche, o nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero in compiti direttivi presso società di capitali, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, o nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo (in materie giuridiche, economiche e finanziarie).

### **b. Responsabilità**

Le responsabilità dell'organismo, formalizzate dal suo statuto, sono di seguito riepilogate:

- ricognizione e aggiornamento delle attività aziendali "a rischio di reato" (nelle quali è possibile la commissione di illeciti cui sono associate le sanzioni previste dal Decreto);
- valutazione dei controlli interni per far fronte all'esigenza di prevenire i reati;
- elaborazione delle proposte di adeguamento e aggiornamento del Modello di prevenzione dei reati;
- verifica dell'osservanza delle disposizioni richiamate dal documento rappresentativo del Modello o emanate in attuazione dello stesso;
- gestione delle informative destinate all'OdV provenienti dagli organi sociali e dal *management*;
- gestione delle segnalazioni destinate all'OdV;
- cura della reportistica periodica ai soggetti a cui l'OdV è tenuto a riferire.

### **c. Indipendenza**

Ai fini dell'adempimento alle responsabilità attribuite e sopra elencate all'OdV sono riconosciute le seguenti prerogative:

- a) disciplinare mediante un regolamento interno gli aspetti relativi all'espletamento della propria attività operativa;
- b) accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi del Decreto;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario, osservando le procedure interne - in quanto compatibili con l'autonomia e l'indipendenza proprie dell'Organismo - previste per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- d) disporre che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni e i documenti loro richiesti, necessari allo svolgimento delle sue attività istituzionali.

Lo Statuto dell'OdV, inoltre, a garanzia dell'indipendenza dei suoi membri, prevede la sussistenza in capo agli stessi dei seguenti requisiti:

- non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori;
- non essere legati in alcun modo alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie, rapporti di fornitura di beni e servizi, consulenze), né essersi trovati nelle predette condizioni nell'anno precedente la nomina;
- non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- non essere stati condannati ovvero non aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli art. 444 e seguenti c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal Decreto o ad essi affini.

#### ***d. Reporting nei confronti degli organi societari e del vertice aziendale***

L'OdV, periodicamente, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa gli esiti delle verifiche svolte nel periodo di riferimento e circa le proposte di adeguamento del Modello in corso di elaborazione.

A prescindere dai summenzionati obblighi informativi, l'OdV riferisce con immediatezza all'Amministratore Delegato relativamente a violazioni del Modello accertate o tali da generare l'opportunità di determinazioni urgenti.

Annualmente l'OdV presenta il piano delle attività al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

L'OdV, ove se ne evidenzi la necessità, propone al Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti del Modello.

Ove ritenuto necessario, l'OdV si coordina con il Comitato Etico per gli aspetti di comune interesse.

#### ***e. Flussi informativi nei confronti dell'OdV***

In generale, i flussi informativi sono sia periodici sia incidentali.

I flussi periodici verso l'OdV sono pensati affinché questo sia sempre in condizione di monitorare il controllo esercitato dal *management* operativo, nei processi in cui esistono rischi di reato.

In altri termini, l'OdV deve avere informazioni sufficienti ad esercitare un controllo "di secondo livello".

Qualora lo ritenga necessario, l'organismo ha facoltà di richiedere informazioni e documenti tali da permettere verifiche dirette (o controlli di "primo livello") sull'osservanza del Modello, sia da parte dei soggetti in posizione apicale, sia da parte dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

I flussi incidentali, a differenza di quelli periodici, oltre a proporsi l'orientamento delle attività di verifica, si propongono di agevolare l'eventuale accertamento (a posteriori) delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Questi flussi corrispondono all'insieme di notizie che devono essere trasmesse con immediatezza, al verificarsi di determinate circostanze.

Le segnalazioni possono essere inviate:

- mediante corrispondenza postale all'indirizzo "Ataf Gestioni S.r.l. – Organismo di Vigilanza c/o Funzione Audit di Busitalia – Sita Nord S.r.l. – Viale dei Mille, 115 - 50131 Firenze";
- via e-mail, all'indirizzo "odv@ataf.fi.it".

Nei flussi incidentali, anch'essi precisati in allegato, rientrano:

- sia le notizie che deve fornire il *management* (a prescindere dai flussi periodici cui è obbligato);
- sia le notizie tutto il personale è tenuto a fornire.

Tutte le notizie acquisite dall'OdV non costringono lo stesso ad attività di verifica.

L'inadempimento degli obblighi informativi di cui all'allegato del documento costituisce una violazione del Modello organizzativo.

#### ***f. Raccolta e conservazione delle informazioni***

Presso l'OdV è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, copia (informatica o cartacea) dei documenti relativi alle sue attività operative.

L'accesso all'archivio è consentito ai componenti dell'OdV e al personale che opera su incarico dello stesso Organismo.

L'accesso da parte di soggetti diversi deve essere preventivamente autorizzato dall'OdV e deve svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

#### ***g. Riunioni***

L'OdV si riunisce con la frequenza necessaria a svolgere le sue funzioni e, comunque, almeno semestralmente.

Le riunioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno due membri dell'OdV.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la società di revisione possono in qualsiasi momento chiedere una convocazione al Presidente.

### **4.10 Altri istituti di vigilanza e garanzia**

Rientrano nel novero delle misure previste dal Modello di organizzazione e gestione di Ataf Gestioni srl anche alcuni Organi aziendali (della Controllante Busitalia Sita Nord s.r.l. o del Gruppo FS Italiane) aventi funzioni consultive, di indirizzo o di controllo, i quali possono essere genericamente denominati "*istituti permanenti*".

Gli istituti permanenti utili a prevenire i reati di cui al Decreto sono di seguito annoverati.

**a. Internal Auditing**

L'Internal Auditing costituisce una funzione obiettiva e indipendente di assurance del sistema di controllo interno della Società.

Il sistema di controllo è valutato rispetto alla sua attitudine a perseguire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali, la conformità a leggi e regolamenti, la tutela del patrimonio e la correttezza dell'informazione interna ed esterna.

Ataf Gestioni srl si avvale di servizio di Internal Auditing per il tramite della Controllante Busitalia Sita Nord s.r.l.

Quest'ultima, inoltre, assicura supporto all'Organismo di Vigilanza, svolgendo compiti di segreteria tecnica ed assicurando le verifiche richieste.

**b. Dirigente preposto**

La legge n. 262 del 28 dicembre 2005, "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*" ha introdotto l'art. 154 *bis* del D.Lgs. n. 58/1998 menzionato in premessa (cd "*Testo Unico della Finanza*" o "*TUF*"), prevedendo - per le società quotate - la nomina di un "*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*" (di seguito "*Dirigente Preposto*" o "*DP*").

Presso la Capogruppo è stata istituita la figura del Dirigente Preposto.

Anche il Consiglio di Amministrazione della Controllante Busitalia Sita Nord s.r.l. ha voluto istituire il Dirigente Preposto (sebbene tale figura non risulti obbligatoria per la Società in base alla normativa summenzionata), individuandolo nel responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Partecipate.

Il DP ha la responsabilità di attestare, con apposita relazione da sottoscrivere congiuntamente all'Amministratore Delegato:

- l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio (e ove previsto, del bilancio consolidato);
- l'effettiva applicazione delle procedure nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti di bilancio;
- la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- l'idoneità dei bilanci a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Il DP dispone di adeguati poteri e mezzi tali da consentire l'efficace esercizio delle sue funzioni. Ad esempio, ha la facoltà di:

- predisporre procedure amministrativo-contabili standard di Gruppo (c.d. "*PAC/G*");
- richiedere alle controllate di predisporre procedure interne o matrici di controllo, se utili alla migliore integrazione dei processi di Gruppo.

**c. Comitato Etico**

La Società si prefigge di istituire un Comitato Etico, con il fine di agevolare l'integrazione dei principi sanciti dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane nei processi decisionali e di verificare la conformità dei comportamenti a questi principi.

**d. *Comitato Antitrust***

Nel Gruppo FS Italiane è istituito (con DdG n. 55/AD del 10 marzo 2006) il Comitato *Antitrust*, con il compito di promuovere la diffusione delle conoscenze relative alla disciplina in materia *antitrust* e di assicurarne la corretta attuazione ed osservanza.

A livello di Gruppo sono state inoltre emanate (nel 2008) le “Regole di *Corporate Governance* in materia di *compliance antitrust*” (aggiornate con DdG n. 157/AD del 21 dicembre 2012).

**e. *Comitato Investimenti***

Nel Gruppo FS Italiane è istituito (con DdG n. 89/AD del 8 febbraio 2007) il Comitato Investimenti di Gruppo, disciplinato dalla Disposizione di Gruppo n. 120/AD del 10 novembre 2008.

Il Comitato è un organo consultivo dell'Amministratore Delegato di FS e fornisce indirizzi e pareri in materia di investimenti e disinvestimenti di rilevanza per il Gruppo FS Italiane.

In particolare, il Comitato formula pareri di conformità (strategica ed economico-finanziaria) delle iniziative, valida l'elenco degli investimenti e disinvestimenti rilevanti, segue l'evoluzione del piano e propone eventuali azioni correttive nella sua esecuzione.

Agli stessi fini, anche nella controllante Busitalia Sita Nord s.r.l., è stato istituito il Comitato Investimenti a supporto dell'A.D..

**f. *Comitato per la Sicurezza delle Informazioni e dei Sistemi Informativi***

Nel Gruppo FS Italiane è istituito (con DdG n. 168/AD del 25 novembre 2013) il Comitato per la Sicurezza delle Informazioni e dei Sistemi Informativi di Gruppo, quale organo consultivo per il monitoraggio delle iniziative in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informativi.

**ALLEGATO**

**PROCEDURA SULLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI  
ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

## **1. Premessa**

Al fine di garantire l'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione di Ataf Gestioni S.r.l., la Società promuove l'invio di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, in quanto utili ai fini della prevenzione dei comportamenti che non risultino allineati al Modello ovvero ne minino l'efficacia.

## **2. Finalità**

La presente procedura ha lo scopo di individuare i canali informativi per la trasmissione di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e di disciplinare la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni.

La procedura è parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione di Ataf Gestioni S.r.l.

## **3. Ambito di applicazione**

La presente procedura si applica ai destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione di Ataf Gestioni S.r.l.

## **4. Responsabilità e oggetto della segnalazione**

Coloro che siano venuti direttamente a conoscenza della violazione o elusione fraudolenta delle regole previste dal Modello di Organizzazione e Gestione di Ataf Gestioni S.r.l. sono tenuti a segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

## **5. Modalità di segnalazione**

La segnalazione può essere effettuata con le seguenti modalità:

- mediante corrispondenza postale all'indirizzo "Ataf Gestioni S.r.l. – Organismo di Vigilanza c/o Funzione Audit di Busitalia – Sita Nord S.r.l. – Viale dei Mille, 115 – 50131 Firenze";
- mediante e-mail all'indirizzo "odv@ataf.fi.it".

La Società predilige ed incoraggia la trasmissione di segnalazioni sottoscritte dal segnalante, tuttavia sono prese in considerazione anche le segnalazioni in forma anonima ma esclusivamente allorché le stesse presentino i requisiti previsti nel successivo paragrafo 6 "Contenuto della segnalazione".

## **6. Contenuto della segnalazione**

Le segnalazioni, siano esse sottoscritte o anonime, sono prese in considerazione dall'Organismo di Vigilanza per i successivi accertamenti e/o verifiche solo ed esclusivamente laddove:

- contengano fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- abbiano un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato;

- riferiscano fatti ed elementi riscontrabili;
- non siano palesemente diffamatorie.

Il segnalante deve fornire elementi utili affinché l'Organismo di Vigilanza sia in grado di procedere alle dovute ed appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. A tal fine, è disponibile in allegato alla presente procedura una "Scheda di segnalazione", contenente gli elementi oggetto di comunicazione.

## **7. Gestione delle segnalazioni**

### **7.1 Ricezione, istruttoria e accertamento**

Le segnalazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza sono ricevute e trattate esclusivamente dai componenti dell'Organismo o dal personale che svolge il servizio di segreteria tecnica dell'Organismo.

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza procede, in via preliminare, a verificare la sussistenza degli elementi previsti nel precedente paragrafo 5 "Contenuto della segnalazione".

Qualora non riscontri la sussistenza degli elementi previsti, l'OdV conclude l'istruttoria con l'archiviazione della segnalazione.

In caso di esito positivo della verifica dei requisiti previsti, l'Organismo di Vigilanza adotta opportune iniziative volte ad accertare i fatti denunciati.

In particolare, l'OdV può chiedere riservatamente al segnalante, nel caso di segnalazioni sottoscritte, ulteriori informazioni su quanto denunciato e/o procedere ad attivare le verifiche utili a riscontrare il contenuto della segnalazione.

Qualora dai risultati delle attività di verifica sia riscontrata la violazione delle regole previste dal Modello di Organizzazione e Gestione, l'OdV, in conformità alle previsioni del proprio Statuto, riferisce agli organi della Società preposti.

Ove le segnalazioni non siano di stretta pertinenza dell'OdV ma attengano a violazioni del Codice Etico di Ataf Gestioni S.r.l., l'OdV le trasmette al Comitato Etico Ataf Gestioni S.r.l.

### **7.2 Tutela del segnalante**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza e il personale che svolge il servizio di segreteria tecnica dell'Organismo sono tenuti alla riservatezza in merito alla segnalazione ricevuta.

In caso di segnalazione sottoscritta, l'OdV, nell'ambito giuridico allo stesso concesso, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nell'attivare le eventuali fasi di verifica, l'Organismo mantiene la riservatezza sull'identità del segnalante espungendo i relativi dati dalla segnalazione, salvo che non sia assolutamente indispensabile per l'esecuzione della verifica.

Le attività di verifica volte a riscontrare la fondatezza dei fatti segnalati devono essere condotte nella massima riservatezza, anche con riferimento alle origini che hanno dato avvio all'attività.

La Società garantisce che non siano adottati e posti in essere provvedimenti e comportamenti ritorsivi, collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, aventi effetti sulle condizioni del rapporto intrattenuto dal segnalante con la Società.

## **8. Archiviazione della documentazione**

L'Organismo di Vigilanza garantisce la tracciabilità dell'intero processo di gestione della segnalazione (ricezione, istruttoria, verifica e accertamento) mediante l'archiviazione esclusivamente cartacea con modalità idonee a garantire la riservatezza, anche rispetto ad accessi indebiti, oltre che della segnalazione anche di tutta la documentazione a supporto delle scelte dell'Organismo nell'espletamento delle proprie funzioni.

Per l'archiviazione della documentazione l'Organismo utilizza un apposito protocollo cartaceo. La documentazione archiviata in formato cartaceo è conservata per un periodo di otto anni.

## **9. Protezione dei dati personali**

In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali del segnalante e le informazioni da esso fornite saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, da Ataf Gestioni S.r.l. e da persone all'uopo nominate Responsabili e Incaricate del trattamento.

Tutti i soggetti, come sopra individuati, che, operando presso l'Organismo di Vigilanza di Ataf Gestioni S.r.l. o in relazione alle funzioni svolte, verranno a conoscenza, a qualsiasi titolo, delle segnalazioni o del contenuto delle stesse sono tenute alla più assoluta riservatezza sui dati personali, le informazioni e le notizie acquisite al riguardo.

I soggetti di cui sopra si impegnano ad adottare ogni idonea misura di sicurezza atta ad impedire a soggetti terzi non autorizzati di venire a conoscenza delle informazioni trattate.

Gli stessi soggetti si impegnano, altresì, a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali, in modo da escluderne il loro trattamento quando non necessario.

## **10. Allegato:** Scheda di segnalazione.

### ALLEGATO

#### **Scheda di Segnalazione all'Organismo di Vigilanza di Ataf Gestioni S.r.l.**

##### **Segnalante**

Generalità

Posizione ricoperta e funzione svolta nella Società/Rapporti intrattenuti con la Società

##### **Fatti oggetto di Segnalazione**

Descrizione

Riferimenti di tempo e di luogo

Generalità o altri elementi idonei ad identificare il soggetto o i soggetti che hanno compiuto i fatti oggetto di segnalazione

Altri soggetti in grado di riferire sui fatti oggetto di segnalazione

Elementi utili a riscontrare la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione

Documenti a riscontro dei fatti oggetto di segnalazione

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Ataf Gestioni S.r.l. con sede in Firenze, Viale dei Mille 115, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa che i Suoi dati e le informazioni da Lei fornite saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Qualora la segnalazione non sia di stretta pertinenza dell'OdV ma attenga a violazioni del Codice Etico di Ataf Gestioni S.r.l., La informiamo fin d'ora che la stessa sarà trasmessa al relativo Comitato Etico di Ataf Gestioni S.r.l. per gli accertamenti conseguenti.

I Suoi dati personali saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche, nel rispetto del principio di necessità, da persone che, operando presso l'OdV di Ataf Gestioni S.r.l. o in relazione alle funzioni svolte, sono state nominate Responsabili e Incaricate del trattamento. A conclusione dell'istruttoria la documentazione eventualmente contenente i Suoi dati sarà conservata in formato cartaceo per un periodo di otto anni.

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, inviando a tal fine la relativa istanza al seguente Responsabile del trattamento:

**Organismo di Vigilanza di Ataf Gestioni S.r.l., presso Ataf Gestioni S.r.l., Viale dei Mille, 115, Segreteria tecnica dell'OdV c/o Funzione Audit di Busitalia – Sita Nord S.r.l. – Viale dei Mille, 115, 50131 Firenze.**

**Luogo, Data e Firma**